

Coronavirus: valutare o non valutare, qual è il problema?

Il gravissimo stato emergenziale correlato alla corrente epidemia da coronavirus, tra le altre cose, sta proponendo complesse questioni di tutela collettiva ed individuale, anche in relazione a quella che sarà la ripresa delle attività produttive. È evidente, infatti, che il complesso articolato di misure anticontagio predisposto in materia dalle diverse fonti istituzionali (ministeriali, regionali, locali...), imporrà a tutte le aziende di procedere ad accurate valutazioni al fine di consentirne la più ampia ed efficace applicazione all'interno della propria organizzazione. Un tale evento ha subito generato, tra gli addetti ai lavori, due filoni tecnico giuridici, da una parte (2,4) chi pensa che l'emergenza virale in corso richieda anche un obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio ai sensi dell'art. 29 c. 3 del DLvo 81/08 *"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata.. in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità"*, dall'altra (1,6) chi sostiene, invece, che fatto salvo il comparto sanitario e similare ed alcuni altri settori particolari, in una larga parte del mondo del lavoro ciò non sia necessario trattandosi di un agente biologico universalmente diffuso e pertanto non connotabile come fattore di rischio specificamente correlato al processo lavorativo. Un fattore di rischio definibile, secondo il Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento della Diffusione del COVID-19 del 14/03/2020, come *"rischio biologico generico"* (5).

Il tutto alimentando conseguenti questioni circa responsabilità, sanzioni e così via.

Cercando comunque di uscire dall'empasse puntando agli aspetti sostanziali, senza tuttavia trascurare residui aspetti formali, vale la pena di ricordare come per molti ambienti di lavoro di tipo sanitario o affine ed in minor misura di altro genere, il coronavirus oggi venga sicuramente a configurare una delle fattispecie di rischio biologico da assoggettare agli specifici obblighi di valutazione di cui agli art. 17, 28, 29, 271 e seguenti del D.Lvo 81/08; in ciò imponendo, tra le altre cose, un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela, ivi comprese, se necessario, quelle di controllo sanitario dei lavoratori. Ed è del tutto verosimile che, in alcuni casi, detto aggiornamento si imponga anche solo in ragione delle modifiche organiz-

zative necessarie all'applicazione delle prescrizioni anticoronavirus o delle loro interferenze con le misure di tutela già vigenti in relazione al profilo di rischio lavorativo aziendale. Ciò, per esempio, laddove si debba procedere ad una revisione o implementazione dei dispositivi di protezione personale in dotazione (vie respiratorie, occhi, mani...), del rapporto tra uso di alcuni disinfettanti necessari ai fini della sanificazione degli ambienti ed attrezzature e rischi da incendio, dell'uso promiscuo di attrezzature manuali, della movimentazione manuale di carichi o altre operazioni da effettuare in più persone, del potenziamento della ventilazione dei locali di lavoro, della ridefinizione delle misure di primo soccorso, per arrivare fino alla rimodulazione dei programmi di controllo sanitario dei lavoratori in chiave anticontagio ed alla gestione dei lavoratori fragili (3). Il tutto richiamando Datore di Lavoro, Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed eventuali altre figure di riferimento, ai rispettivi adempimenti valutativi e di inevitabile formalizzazione documentale.

Detto questo va tuttavia sottolineato come, anche nei residui casi dove non si ritenga di annoverare il coronavirus all'interno dello specifico profilo di rischio lavorativo, un momento valutativo, sostanzialmente analogo, si renda comunque necessario in ragione della più o meno marcata presenza negli spazi aziendali di lavoratori e/o utenti, possibili fonti o destinatari di contagio. Pur non procedendo attraverso il Titolo X del D.Lvo 81/08 anche queste aziende, quindi, dovranno valutare accuratamente la propria situazione organizzativa per calare al suo interno le molteplici prescrizioni normative destinate al contenimento dell'emergenza virale. Ed anche qui si renderà necessario ricorrere ai soggetti aziendali precedentemente citati, dando formale riscontro delle attività valutative poste in essere all'interno della documentazione aziendale inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ciò, ed a maggior ragione, nel caso in cui il Medico Competente introduca, a fini di prevenzione del contagio, modifiche dei protocolli di controllo sanitario dei lavoratori, anche in forma di programmi volontari di promozione della salute; modifiche che, come sopra, andranno opportunamente registrate sia nel documento di valutazione dei rischi, che nelle cartelle sanitarie dei lavoratori interessati.

In conclusione, quindi, aldilà delle diatribe giuridiche tra obbligo e non obbligo di aggiornamento della valutazione

del rischio, l'esigenza prioritaria resta comunque una e cioè quella di rendere coerente, effettivo, efficace, trasparente e documentato l'atteggiamento aziendale a fronte di una necessità di tutela così ampia e complessa. Un' esigenza che, peraltro, mantiene tutta la sua rilevanza anche pensando ai potenziali profili di responsabilità che potrebbero svilupparsi a seguito di ipotetici danni alla salute dei lavoratori (o anche di terzi) da eventuale contagio virale, soprattutto se ricondotti ad inadeguata o scarsa applicazione delle misure di tutela comunque dettate dalle disposizioni ministeriali intercorrenti, comprese quelle sottoscritte anche dalle parti sociali.

Giorgio Miscetti
Usl Umbria 1

Patrizia Bodo
Usl Umbria 1

BIBLIOGRAFIA

1. Catanoso CG: La Valutazione dei rischi ai tempi del coronavirus. Punto Sicuro, Anno 22, n.4345, 27/2/2020
2. Circolare MS 0011392-01/04/2020-DGPRES-DGPRES OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale
3. Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia”
4. Guariniello R: La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus. Wolters Kluwer Italia, Milano 2020
5. Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020
6. Regione Veneto. “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) - Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” Versione 09 del 26.03.2020